

Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2021, n. 9-3221

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3))". Approvazione.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

la legge regionale n. 2/2008 attribuisce alla Regione sia le funzioni in materia di regolamentazione della disciplina della navigazione e dell'utilizzo del Demanio idrico della navigazione (compresa l'apposizione di vincoli e limiti d'uso dei beni e delle aree) sia il ruolo di indirizzo, coordinamento, di verifica e di monitoraggio dei compiti conferiti agli enti locali;

con D.G.R. n. 14-11630 del 22.06.2009 è stato approvato il Regolamento del Lago di Viverone, il quale, nel rispetto del dettato di cui all'articolo 28 della l.r. n. 2/2008, ha adeguato la regolamentazione della disciplina della navigazione sul Lago di Viverone alle intervenute modifiche legislative, nonché ha provveduto a disciplinare nuove attività nautiche emerse nel corso degli anni;

l'art. 2 del sopracitato vigente Regolamento regionale n. 7 del 22 giugno 2009 disciplina la circolazione delle unità di navigazione ed in particolare al comma 9 impone limiti per la potenza dei motori, per la lunghezza e per la stazza delle unità di navigazione;

il medesimo articolo, al successivo comma 11, prevede deroghe ai limiti imposti nei commi precedenti per casi particolari ivi compreso quanto stabilito dalla lettera C) riferito alle unità in servizio di trasporto di linea e non;

tra le deroghe ai limiti imposti, per mero refuso nella stesura dello stesso comma 11, non è stato previsto il richiamo al comma 9 e, pertanto, il Regolamento non consente alcuna possibilità di deroga alle limitazioni della potenza e della lunghezza delle unità di navigazione, condizione viceversa indispensabile per poter svolgere un esercizio di servizio pubblico di linea di navigazione.

Dato atto, pertanto, che, al fine di consentire, sul Lago di Viverone, l'esercizio di detto servizio pubblico di linea prevedendo la navigazione di mezzi a motore di potenza e lunghezza superiori a quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 2 del regolamento regionale n. 7 del 22 giugno 2009, risulta opportuno modificare quanto previsto dall'art. 2, comma 11, inserendo dopo i "commi 2, 3, 4, 6, 8", anche il comma 9 al fine di permetterne la deroga.

Ritenuto, pertanto, di approvare la sopra citata modifica da inserire al comma 11, dell'art. 2 del vigente regolamento regionale n. 7 del 22 giugno 2009 "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago di Viverone (Legge regionale 17.1.2008, n. 2, articolo 11, comma 3)".

Ritenuto, inoltre, che, essendo necessario addivenire nell'immediato ad una disciplina conforme ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio del servizio pubblico di linea di navigazione sul Lago di Viverone, l'entrata in vigore delle modifiche del regolamento riveste carattere di urgenza.

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

visto l'art. 121 della Costituzione;

vista la legge 15.3.1997, n. 59 e s.m.i.;

visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;

visto il regolamento regionale n. 7 del 22 giugno 2009.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso.

La Giunta regionale, a voti unanimi

delibera

- di approvare, il regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3))", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi degli artt. 1 della Legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1 e 51 dello Statuto;
- di stabilire che tali modifiche sono urgenti per la necessità di addivenire ad una disciplina conforme ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio del servizio pubblico di linea di navigazione sul Lago di Viverone;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2021, n. 4/R - Regolamento regionale recante: Modifiche al regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3))" è stato pubblicato in data 19 maggio 2021 sul 3° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 20. (ndr).